

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 147**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente: «Modifica del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 luglio 2007)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 59/07

Roma, li 24 LUG. 2007

*Loro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Modifica del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158, attuativo della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007.

Cordiali saluti

Yannino Chiti  
*Yannino Chiti*

-----  
Sen.  
Franco MARINI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento proposto trae origine dalla necessità di modificare ed integrare il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, che impropriamente risulta essere stato emanato in attuazione della sola direttiva 2003/74/CE.

L'intervento viene effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) che reca delega per l'attuazione della predetta direttiva 2003/74/CE.

L'esigenza di modifica ed integrazione del predetto d.lgs. n. 158/'06 scaturisce dalla necessità di:

- rimediare alla carenza, nel titolo del modificando provvedimento, dei riferimenti alla complessiva disciplina comunitaria da cui trae origine;
- reintrodurre talune prescrizioni essenziali al sistema di controllo nazionale sul divieto di utilizzazione, negli animali produttori di alimenti, di sostanze pericolose per la salute umana;
- sostituirne l'Allegato II.

**Sotto il primo aspetto** (*modifiche al titolo*), il d.lgs. n. 158/'06 non ha solo provveduto a dare attuazione alla direttiva 2003/74/CE, ma ha abrogato contestualmente il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 che disciplinava la medesima materia in attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, delle quali è tuttavia scomparso ogni riferimento.

Poiché la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 158/'06 mantiene invariata quella precedente derivante dalle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, pur se opportunamente integrata con le modifiche che la direttiva 2003/74/CE ha apportato alla sola direttiva 96/22/CE, si è ritenuto necessario reintrodurre nel titolo del d.lgs. n. 158/'06 il riferimento a tali atti normativi comunitari tuttora in vigore, assicurando in tal modo conformità anche formale rispetto alla disciplina comunitaria, essenziale ai fini del controllo esercitato dalla Commissione europea sugli atti normativi interni che danno attuazione a prescrizioni comunitarie.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno fare riferimento, sempre nel titolo, anche al regolamento n. 882/2004 il cui articolo 57, con disposizione direttamente applicabile, interviene sulla direttiva 96/23/CE, da un lato, sostituendone integralmente il paragrafo 2 dell'articolo 14 (*corrispondente all'art. 28, comma 4 del d.lgs. n. 158/'06*) e, dall'altro, abrogando l'Allegato V della medesima direttiva citata che individua i laboratori comunitari di riferimento designati a svolgere determinati

compiti e funzioni con riguardo al controllo analitico sui residui; in' relazione a quest'ultimo aspetto, l'elenco dei predetti laboratori è ora contenuto nell'Allegato VII al regolamento n. 882/2004, indicazione puntualmente riportata nel comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 158/'06.

**Sotto il secondo aspetto** (*reintroduzione di prescrizioni*) nella redazione del predetto decreto n. 158/2006 sono scomparse - per mero refuso - talune prescrizioni originariamente contenute nel decreto legislativo n. 336/'99 (*abrogato dall'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 158/'06*) le quali, come già evidenziato, sono essenziali al sistema di controllo nazionale sul divieto di utilizzazione, negli animali produttori di alimenti, di sostanze pericolose per la salute umana.

La reintroduzione della previsione persegue, pertanto, la finalità di tutela della salute pubblica, stabilendosi limitazioni nell'impiego e nell'utilizzo di sostanze a scopo anabolizzante, altrimenti non previste, diverse da quelle ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste.

**Con il terzo ed ultimo intervento** (sostituzione di un Allegato), si provvede a sostituire l'Allegato II del d.lgs. 158/2006, concernente le categorie di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria.

In tal caso la modifica è dovuta alla necessità di rimediare ad un mero errore materiale, atteso che il contenuto dell'Allegato II - che compare nel d.lgs. 158/2006 - risulta difforme rispetto al corrispondente Allegato alla direttiva 96/23/CE.

Si evidenzia, infine, che, per quanto concerne il finanziamento dei controlli, in relazione ai residui delle sostanze ormonali, ad attività farmacologica e dei contaminanti, restano in ogni caso applicabili le disposizioni del dlgs 432/98 fino alla piena entrata in vigore delle tariffe del Reg. (CE) 882/2004 e comunque fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative del medesimo regolamento.

Si evidenzia, inoltre, che, in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE, anche successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni attuative dello stesso Regolamento, i costi relativi ai controlli eseguiti ai sensi del provvedimento in questione, rimarranno a carico degli operatori del settore.

## **ANALISI TECNICO-NORMATIVA**

### **Necessità dell'intervento normativo:**

Il provvedimento proposto trae origine dalla necessità di modificare ed integrare il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e tale esigenza di modifica ed integrazione del predetto d.lgs. n. 158/06 scaturisce dalla necessità di:

- rimediare alla carenza, nel titolo del modificando provvedimento, dei riferimenti alla complessiva disciplina comunitaria da cui trae origine;
- reintrodurre talune prescrizioni essenziali al sistema di controllo nazionale sul divieto di utilizzazione, negli animali produttori di alimenti, di sostanze pericolose per la salute umana;
- sostituire l'Allegato II.

### **Analisi del quadro normativo:**

Tale intervento viene effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) che reca delega per l'attuazione della predetta direttiva 2003/74/CE.

### **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:**

Tale intervento normativo nasce proprio dall'esigenza di adeguare i d.lgs. che si va a modificare con le previsioni del diritto comunitario, nel modo che viene di seguito indicato.

Il d.lgs. n. 158/06 non ha solo provveduto a dare attuazione alla direttiva 2003/74/CE, ma ha abrogato contestualmente il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 che disciplinava la medesima materia in attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, delle quali è tuttavia scomparso ogni riferimento.

Poiché la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 158/06 mantiene invariata quella precedente derivante dalle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, pur se opportunamente integrata con le modifiche che la direttiva 2003/74/CE ha apportato alla sola direttiva 96/22/CE, si ritiene necessario reintrodurre nel titolo del d.lgs. n. 158/06 il riferimento a tali atti normativi comunitari tuttora in

vigore, assicurando in tal modo conformità anche formale rispetto alla disciplina comunitaria, essenziale ai fini del controllo esercitato dalla Commissione europea sugli atti normativi interni che danno attuazione a prescrizioni comunitarie.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno fare riferimento, sempre nel titolo, anche al regolamento n. 882/2004 il cui articolo 57, con disposizione direttamente applicabile, interviene sulla direttiva 96/23/CE, da un lato, sostituendone integralmente il paragrafo 2 dell'articolo 14 (*corrispondente all'art. 28, comma 4 del d.lgs. n. 158/06*) e, dall'altro, abrogando l'Allegato V della medesima direttiva citata che individua i laboratori comunitari di riferimento designati a svolgere determinati compiti e funzioni con riguardo al controllo analitico sui residui; in relazione a quest'ultimo aspetto, l'elenco dei predetti laboratori è ora contenuto nell'Allegato VII al regolamento n. 882/2004, indicazione puntualmente riportata nel comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 158/06.

#### **Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:**

Il presente provvedimento rispetta la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, costituzionalmente prevista.

#### **Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:**

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti che dispongono la ripartizione delle competenze statali e regionali.

#### **Individuazione delle nuove definizioni e linguaggio utilizzato:**

Non sono state apportate alcune modifiche alle definizioni contenute nel d.lgs. 158/06;

#### **Riferimenti normativi di disposizioni vigenti e di disposizioni abrogate:**

Entrambi i riferimenti normativi sono stati verificati e corretti ed indicati.

#### **Giurisprudenza costituzionale:**

Non sono stati ravvisati giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto della proposta di modifiche.

#### **Attività parlamentare:**

Al momento non risultano altre proposte di modifica del suddetto d.lgs. 158/06.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti:

Il provvedimento proposto trae origine dalla necessità di modificare ed integrare il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.

L'intervento viene effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) che reca delega per l'attuazione della predetta direttiva 2003/74/CE.

L'esigenza di modifica ed integrazione del predetto d.lgs. n. 158/06 scaturisce dalla necessità di:

- rimediare alla carenza, nel titolo del modificando provvedimento, dei riferimenti alla complessiva disciplina comunitaria da cui trae origine;
- reintrodurre talune prescrizioni essenziali al sistema di controllo nazionale sul divieto di utilizzazione, negli animali produttori di alimenti, di sostanze pericolose per la salute umana;
- sostituirne l'Allegato II.

I destinatari del provvedimento normativo in questione sono gli stessi indicati nel D.lgs. 158/06 e sono tutti coloro che sono preposti all'immissione sul mercato delle sostanze indicate nel provvedimento, coloro che sono preposti all'immissione sul mercato di animali cui sono stati somministrate le stesse sostanze, i titolari di aziende in cui gli animali sono allevati o detenuti anche transitoriamente, i veterinari responsabili della somministrazione di medicinali veterinari, i detentori di animali, autorità competente ad effettuare i controlli previsti nel provvedimento, i laboratori autorizzati, come l'Istituto zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per l'esecuzione delle analisi di un

campione ufficiale per la ricerca di residui e i laboratori nazionali di riferimento per i residui, come l'Istituto superiore di sanità o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per categorie o gruppi di sostanze o residui ed il Ministero della salute.

### **Obiettivi e risultati attesi:**

**Sotto il primo aspetto** (*modifiche al titolo*), il d.lgs. n. 158/06 non ha solo provveduto a dare attuazione alla direttiva 2003/74/CE, ma ha abrogato contestualmente il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 che disciplinava la medesima materia in attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, delle quali è tuttavia scomparso ogni riferimento.

Poiché la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 158/06 mantiene invariata quella precedente derivante dalle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, pur se opportunamente integrata con le modifiche che la direttiva 2003/74/CE ha apportato alla sola direttiva 96/22/CE, si ritiene necessario reintrodurre nel titolo del d.lgs. n. 158/06 il riferimento a tali atti normativi comunitari tuttora in vigore, assicurando in tal modo conformità anche formale rispetto alla disciplina comunitaria, essenziale ai fini del controllo esercitato dalla Commissione europea sugli atti normativi interni che danno attuazione a prescrizioni comunitarie.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno fare riferimento, sempre nel titolo, anche al regolamento n. 882/2004 il cui articolo 57, con disposizione direttamente applicabile, interviene sulla direttiva 96/23/CE, da un lato, sostituendone integralmente il paragrafo 2 dell'articolo 14 (*corrispondente all'art. 28, comma 4 del d.lgs. n. 158/06*) e, dall'altro, abrogando l'Allegato V della medesima direttiva citata che individua i laboratori comunitari di riferimento designati a svolgere determinati compiti e funzioni con riguardo al controllo analitico sui residui; in relazione a quest'ultimo aspetto, l'elenco dei predetti laboratori è ora contenuto nell'Allegato VII al regolamento n. 882/2004, indicazione puntualmente riportata nel comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 158/06.

**Sotto il secondo aspetto** (*reintroduzione di prescrizioni*) nella redazione del predetto decreto n. 158/2006 sono scomparse - per mero refuso - talune prescrizioni originariamente contenute nel decreto legislativo n. 336/99 (*abrogato dall'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 158/06*) le quali, come già evidenziato, sono essenziali al sistema di controllo nazionale sul divieto di utilizzazione, negli animali produttori di alimenti, di sostanze pericolose per la salute umana.



La reintroduzione della previsione persegue, pertanto, la finalità di tutela della salute pubblica, stabilendosi limitazioni nell'impiego e nell'utilizzo di sostanze a scopo anabolizzante, altrimenti non previste, diverse da quelle ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste.

**Con il terzo ed ultimo intervento** (sostituzione di un Allegato), si provvede a sostituire l'Allegato II del d.lgs. 158/2006, concernente le categorie di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria.

In tal caso la modifica è dovuta alla necessità di rimediare ad un mero errore materiale, atteso che il contenuto dell'Allegato II - che compare nel d.lgs. 158/2006- risulta difforme rispetto al corrispondente Allegato alla direttiva 96/23/CE.

#### **Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:**

Con tale provvedimento viene ridefinito l'elenco dei laboratori comunitari di riferimento designati a svolgere determinati compiti e funzioni con riguardo al controllo analitico sui residui, come previsto contenuto nell'Allegato VII al Regolamento n. 882/2004.

Per il resto, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni non viene a modificarsi per effetto del provvedimento di cui si tratta e le condizioni di operatività sono quelle previste nel d.lgs 158/06.

#### **Impatto sui destinatari diretti:**

Tale provvedimento interviene, in particolare, sui soggetti che effettuano i controlli, reintroducendo talune prescrizioni originariamente contenute nel decreto legislativo n. 336/99, essenziali al sistema di controllo nazionale sul divieto di utilizzazione, negli animali produttori di alimenti, di sostanze pericolose per la salute umana.

#### **Impatto sui destinatari indiretti:**

L'impatto sui destinatari indiretti è quella di tutelare maggiormente la salute umana attraverso la reintroduzione della previsione persegue, pertanto, la finalità di tutela della salute pubblica, stabilendosi limitazioni nell'impiego e nell'utilizzo di sostanze a scopo anabolizzante, altrimenti non previste, diverse da quelle ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 2006, N. 158, ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2003/74/CE SUL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

Emana  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

*(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158)*

1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli

animali vivi e nei loro prodotti, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE e dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole “androgene o gestagene”, sono inserite le seguenti: “nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante: ”;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera a), il numero 2), è sostituito dal seguente: “2) sostanze o prodotti contenenti sostanze beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, salvo che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa vigente”;

d) l'Allegato II, titolato “Categoria di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria”, è sostituito dall'Allegato al presente decreto.

## Art. 2

### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO II

CATEGORIA DI RESIDUI O DI SOSTANZE DA RICERCARE A SECONDA DEL TIPO DI ANIMALI, LORO ALIMENTI E ACQUA DI ABBEVERAGGIO E DEL TIPO DI PRODOTTI ANIMALI DI ORIGINE PRIMARIA

Tipo di animali Prodotti animali Categoria di sostanze	Animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina	Volatili da cortile	Animali d'acquacoltura	Latte	Uova	Carni di coniglio e di selvaggina selvatica Selvaggina d'allevamento (*)	Miele
A 1	X	X	X			X	
2	X	X				X	
3	X	X	X			X	
4	X	X				X	
5	X	X				X	
6	X	X	X	X	X	X	
B 1	X	X	X	X	X	X	X
2a	X	X	X	X		X	
b	X	X			X	X	
c	X	X				X	X
d	X						
e	X	X		X		X	
f							
3a	X	X	X	X	X	X	X
b	X			X			X
c	X	X	X	X		X	X
d	X	X	X	X			
e			X				
f							

(\*) La selvaggina selvatica è interessata solo per quanto concerne gli elementi chimici.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante modifica del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 attuativo della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta - agoniste nelle produzioni animali.**

Rep. Atti n. 157/CS del 12 luglio 2007

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 12 luglio 2007:

**VISTA** la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004, che all'articolo 1:

- comma 1, delega il Governo all'attuazione della citata direttiva 2003/74/CE;
- comma 2, dispone che i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva;
- comma 5, prevede che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, attuativo della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta - agoniste nelle produzioni animali;

**VISTO** l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo, pervenuto con nota in data 2 luglio 2007 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 giugno 2007, predisposto ai sensi del citato articolo 1, commi 1, 2 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), recante disposizioni modificative ed integrative del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**VISTA** la nota in data 5 luglio 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso avviso tecnico favorevole sul predetto schema di decreto;

**CONSIDERATO** che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro parere favorevole;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sullo schema di decreto di cui in premessa.

IL SEGRETARIO  
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE

On.le Prof. Linda Lanzilotta